

IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MOBILITA' per il 2004-2005

Novità, modifiche e aspetti significativi del nuovo contratto (evidenziate nel testo pubblicato in grassetto) **rispetto a quello dello scorso anno:**

- Biennialità del contratto. Nonostante il nuovo contratto nazionale (art. 4 c. 2) preveda una contrattazione “di norma” biennale delle procedure che regolano la mobilità, il nuovo contratto sulla mobilità sottoscritto il 27/01/2003, continuerà a regolare le procedure solo per il prossimo anno 2004-2005. Questo è dovuto al fatto che una regolamentazione pluriennale, a nostro avviso, non può prescindere da una definizione pluriennale e stabile degli stessi organici. Stabilità che ad oggi non c'è!
- Norma di salvaguardia. Come Cgil abbiamo chiesto ed ottenuto l'inserimento nell' articolato (e non più in premessa come lo scorso anno e quindi esigibile, se necessario) di una norma che consente la riapertura del contratto stesso, in caso di modifiche sulle titolarità e sulle procedure di mobilità dovute all'attuazione della legge finanziaria o alle eventuali norme di attuazione della legge 53.
- Chiarimenti sui titoli per la mobilità professionale (art. 3). Si è chiarito che conservano validità abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ai fini dei passaggi, i titoli rilasciati dagli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali, o quinquennali sperimentali, entro l'anno 2001-2002. Parimenti gli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta, possono chiedere il passaggio di cattedra nell'ambito delle classi di concorso sempre della tabella C.
- Chiarimenti sulla restituzione al ruolo di provenienza (art. 5 c. 3). Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, nel limite delle domande prodotte, dispone la restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti del personale docente che ne ha fatto richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. Si supera quindi il vincolo esistente fino ad oggi relativamente al tetto del 10% di posti su cui era possibile fare tale restituzione. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso al ruolo precedente.
- Aliquota per la mobilità di terza fase (e di conseguenza per le immissioni in ruolo) di tutto il personale docente, educativo e Ata. Si è convenuto di modificare l'aliquota per il calcolo delle disponibilità per la mobilità di terza fascia (art. 6 e allegato sulla sequenza delle operazioni), portandola dall'attuale 60% dei posti (e 40% accantonato per le immissioni in ruolo) al 50%. Questo comporta che, terminate le fasi di mobilità comunale e provinciale, sui posti residui si procede all'accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo, prima di effettuare le operazioni di mobilità interprovinciale e professionale (passaggi di cattedra e di ruolo). Rimane inalterata la successiva ripartizione “paritaria” di questi posti (50% e 50%) per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale, come anche l'ordine delle operazioni (allegato C).

- Precedenza 104. Si estende la precedenza prevista ai genitori, inclusi i genitori adottivi, di portatori di handicap (art. 9 punto V), anche a chi ne esercita la tutela legale.
- Blocco della mobilità per 2 anni se soddisfatti sulla prima preferenza. Eliminato questo blocco per 2 anni per chi era soddisfatto sulla prima preferenza. Questo perché l'art. 54 del CCNI/99 non c'è più e perché già lo scorso anno era stata eliminata la possibilità di rimanere a domanda, e per 1 anno, nella scuola di attuale titolarità, se dichiarati perdenti posto (contropartita al blocco sulla prima preferenza).
- Precedenza nell'ambito dello stesso istituto di istruzione secondaria superiore. E' stata inserita nella mobilità dei docenti del secondo grado una precedenza analoga a quella esistente nella mobilità tra istituto e serale da esso dipendente (e viceversa), quando sono presenti organici distinti (perché di diversa tipologia) nell'ambito sempre dello stesso istituto. Tale precedenza però opera solo a condizione che non vi sia esubero in ambito comunale nella stessa classe di concorso.
- Individuazione del soprannumerario. Per quanto riguarda le modalità di individuazione del personale soprannumerario (su cui da 2 anni c'era l'impegno a uniformare per tutto il personale le procedure – ex artt. 27, 29 e 55), il nuovo contratto ha uniformato le procedure sia per docenti che Ata, con una soluzione innovativa per tutti. A prescindere dal punteggio, si considera l'ultimo arrivato come ultimo in graduatoria nel primo anno, se è arrivato nella scuola dal primo settembre dello stesso anno per effetto di mobilità volontaria, mentre non lo è (nel senso che si gradua con tutti gli altri) se è arrivato nella scuola d'ufficio in quanto perdente posto. Quindi chi si muove volontariamente sa che, nel primo anno, si espone a rischio nella nuova scuola, in quanto ultimo arrivato, mentre si tutela chi è costretto a spostarsi per perdita di posto, se ha un punteggio alto.
- Non ci sono modifiche per quanto riguarda l'ordine delle varie operazioni (solo chiarimenti e aggiustamenti del testo vecchio).
- Modifiche sulle **tabelle di valutazione.**
 - In attuazione di quanto prevede il nuovo contratto nazionale (art. 10 c. 11), vengono riconosciuti per intero gli anni di servizio pre-ruolo anche oltre i primi 4, ma solo ai fini della mobilità volontaria. Rimane invariato l'attuale sistema di calcolo ai fini dell'individuazione del soprannumero e del trasferimento d'ufficio.
 - Il punteggio della continuità viene riconosciuto anche al personale titolare sui posti della dotazione organica di sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado, dopo un triennio, se si rimane in “servizio” sempre nella stessa scuola. Quindi ai docenti che richiedono la “conferma” sempre nella stessa scuola (piuttosto che una nuova utilizzazione in altra scuola più vicina), dopo 3 anni, spettano 6 punti per la continuità, con le previste aggiunte per ulteriori anni successivi. NB: tale novità non è però retroattiva e quindi il triennio per maturare questo punteggio decorre dal corrente anno scolastico 2003-2004.
 - Sono stati introdotti una serie di chiarimenti aggiuntivi sul bonus dei 10 punti:
 - si chiarisce che questo punteggio “una tantum” si conserva anche per gli anni futuri se non ci si sposta dall'attuale scuola;
 - se chi è già in possesso di questo punteggio presenta domanda di mobilità (territoriale e/o professionale, ivi compresa la domanda di assegnazione provvisoria annuale), lo perde solo in caso di esito positivo della domanda.
 - NB: la presentazione della domanda annuale volontaria di assegnazione provvisoria non interrompe la maturazione del triennio per avere diritto ai 10

punti, ma li fa perdere (una volta acquisiti) se la si “ottiene”. Quindi, se si è già in possesso del bonus, lo si perde nel caso si dovesse ottenere l’assegnazione provvisoria volontaria.

- Si chiarisce che vanno valutate anche le specializzazioni pluriennali rilasciate da amministrazioni e/o istituti pubblici (ad es. gli archivi di stato), ma solo a condizione che questi titoli siano stati esplicitamente riconosciuti equipollenti dagli organismi universitari competenti (CUN).
- Si chiarisce infine che i diplomi universitari (cioè le lauree brevi o di primo livello, ivi compresi i diplomi ISEF, che sono triennali) si valutano 3 punti, mentre tutti gli altri diplomi di laurea (compresa accademia, conservatori e laurea in scienze motorie) di durata non inferiore ai 4 anni, si valutano 5 punti. Infine si ribadisce (nota 12) che il possesso sia del diploma ISEF che del diploma di laurea in scienze motorie, non dà diritto a ulteriore punteggio (sempre qualora siano titoli aggiuntivi a quello di accesso al ruolo attuale).
- Chiarimenti ulteriori in merito alla valutazione per il superamento di un concorso per esami e titoli. Si è aggiunto il riferimento anche alla nota (1) per chiarire, una volta per tutte, che i ruoli sono 4 (materna, elementare, media e secondo grado) e che quindi non vale il concorso della scuola materna se si è nella scuola elementare, come non vale quello della media se si è nel secondo grado. Quindi deve essere chiaro che il contratto supera tutti i precedenti chiarimenti (taluni vecchi) in difformità con quanto sopra, forniti in materia dal MIUR.

SCADENZE DELLE DOMANDE: sono regolate, come noto, dalla conseguente ordinanza ministeriale che dovrà anche contenere tutta la relativa modulistica. La data prevista per tutte le domande sarà per la fine di febbraio.